

GIUNTA PROVINCIALE DI TORINO

Verbale n. 21

Adunanza 10 giugno 2013

OGGETTO: URBANISTICA - COMUNE DI RIVOLI - VARIANTE PARZIALE
N. 19P/2013 AL P.R.G.C. - PRONUNCIAMENTO DI COMPATIBILITÀ.

Protocollo: 368 – 24146/2013

Sotto la presidenza del dott. ANTONIO SAITTA si è riunita la Giunta Provinciale, regolarmente convocata, nella omonima Sala, con l'intervento degli Assessori: GIANFRANCO PORQUEDDU, CARLO CHIAMA, ALBERTO AVETTA, MARCO BALAGNA, PIERGIORGIO BERTONE, MARIAGIUSEPPINA PUGLISI, ROBERTO RONCO, IDA VANA e ANTONIO MARCO D'ACRI e con la partecipazione del Segretario Generale BENEDETTO BUSCAINO.

Il Presidente, riconosciuta legale l'adunanza, dichiara aperta la seduta.

A relazione dell'Assessore Avetta.

Premesso che per il Comune di Rivoli:

la strumentazione urbanistica risulta la seguente:

- è dotato di P.R.G.C., approvato dalla Regione Piemonte con deliberazione G.R. n. 28-15430 del 23/12/1996 e successivamente modificato con le Varianti Strutturali, approvate con deliberazioni G.R. n. 11-3288 del 25 giugno 2001 e n. 25-4848 del 11 dicembre 2006;
- ha approvato, ai sensi del settimo comma dell'articolo 17 della L.R. n. 56/77, così come modificato dalla L.R. 29 luglio 1997 n. 41, otto Varianti Parziali al suddetto P.R.G.C.;
- ha adottato, con deliberazione C.C. n. 24 del 30 aprile 2013, il Progetto Preliminare della Variante Parziale n. 19P/2013 al P.R.G.C. vigente, ai sensi del quinto comma dell'articolo 17 della L.R. n. 56/77 come modificata dalla L.R. n. 3/2013, che ha trasmesso alla Provincia, in data 13 maggio 2013 (pervenuta il 14/05/2013), per il pronunciamento di compatibilità con il Piano Territoriale di Coordinamento previsto dal settimo comma della citata legge;
(Prat. n. 032/2013);

i dati socio-economici e territoriali che caratterizzano il Comune sono:

- popolazione: 47.280 abitanti al 1971; 49.543 abitanti al 1981; 52.683 abitanti al 1991, 49.792 abitanti al 2001 e 49.591 abitanti al 31/12/2010, dato che conferma un trend demografico 1971/2010, in incremento del + 4,7%;

- superficie territoriale di 2.950 ettari dei quali 2.242 di pianura e 708 di collina; 1.954 ettari presentano superfici con pendenza inferiore al 5%; circa 900 ettari, presentano superfici con pendenze comprese tra il 5% e il 25% e 96 ettari, presentano superfici con pendenza superiore al 25%. Per quanto attiene la Capacità d'Uso dei Suoli, circa 340 ettari appartengono alla Classe I[^] e 1.961 ettari alla Classe II[^]. E' interessato dalla presenza di aree boscate su una superficie di circa 308 ettari;
- risulta compreso nell'Ambito di approfondimento sovracomunale dei centri urbani - Ambito 4 Area Metropolitana Torinese - denominato "Ovest" di cui all'articolo 9 delle N.d.A. del PTC2, quale " ... riferimento territoriale più adeguato per concertare e cogliere le opportunità di collocazione delle attività produttive, l'insediamento di "centralità" di carattere sovracomunale, la collocazione e realizzazione di servizi "sovracomunali" migliorando la loro accessibilità a residenti e possibili fruitori, la proposta e realizzazione di reti di connessione materiale ed immateriale utili a raggiungere l'obiettivo della città diffusa.";
- il PTC2, ai sensi degli articoli 21, 22 e 23 delle N.d.A. non inserisce il Comune in un Ambito di Diffusione Urbana;
- il centro storico è classificato dal Piano Territoriale di Coordinamento PTC2, di tipo B;
- infrastrutture viarie: è attraversato dal tratto iniziale dell'Autostrada Torino-Bardonecchia, dal Sistema Tangenziale di Torino; dalla S.S. n. 25 del Moncenisio e dalle Strade Provinciali n. 7, n. 143, n. 177, n. 184 e n. 186;
- assetto idrogeologico del territorio: è attraversato dal Fiume Dora Riparia e dal corso di acqua pubblica del Rio Garosso di Rivoli;
- tutela ambientale:
 - una porzione di territorio di 242 ettari è compresa nell'Area Protetta Regionale Istituita denominata "Area Attrezzata della Collina di Rivoli";
 - la Collina di Rivoli è sottoposta a tutela ai sensi del Decreto Ministeriale 1° agosto 1985 (cd. Galassini);
 - una parte del territorio ricade nell'ambito della Collina Morenica Rivoli - Avigliana;

preso atto delle motivazioni che hanno indotto l'Amministrazione Comunale a modificare il P.R.G.C. vigente, così come emergono dalla deliberazione C.C. n. 24 del 30 aprile 2013 di adozione della Variante;

rilevato che, nello specifico, il Progetto Preliminare della Variante Parziale in oggetto, adottato con la deliberazione testé citata e con i relativi allegati tecnici, propone le modificazioni, sinteticamente riportate di seguito:

- a seguito di diverse segnalazioni da parte di privati cittadini, di constatazioni fatte dai Servizi Tecnici comunali e di indicazioni della Commissione Igienico Edilizia, è necessario correggere la dicitura sui "Tipi di Intervento" relativi ad alcuni fabbricati del Centro Storico per i quali non sussiste in presenza dell'attuale previsione normativa di "Ristrutturazione Edilizia Tipo A" o "Demolizione di Bassi Fabbricati e Tettoie - Lettera D" alcuna possibilità di recupero in relazione ai contenuti dell'articolo 4.3.2 "Ristrutturazione Edilizia di Tipo B" delle NdA che prevedono quanto segue: "Tale tipo di intervento riguarda i fabbricati originariamente di impianto tipologico rurale con pertinenze edilizie costituite da spazi coperti a carattere permanente (quali fienili, porticati, loggiati, ricoveri) di cui è ammesso il recupero anche con la chiusura di detti spazi mantenendone gli elementi costruttivi e strutturali". Tale modalità operativa, sarà percorsa, indicando quale intervento possibile quello della "Ristrutturazione Edilizia Tipo B" nei seguenti Fabbricati:
 - a) Via Fellogna n. 6-8 da Lettera A a Lettera B in edifici da ristrutturare;
 - b) Vicolo d'Ala n. 15 in porzione di edificio dalla Lettera D ed A alla Lettera B;
 - c) Via Pullino n. 12 dalla Lettera D alla Lettera B;
 - d) Via Mazzini n. 26 da Lettera A e D a Lettera B in edifici da ristrutturare e da lettera A a

D in tettoie prive di evidenza storica.

- recepimento della richiesta della ANDRIOLETTI PATRIZIO s.r.l., alla Scheda dell'Area Normativa "15Ic1" del PRGC Vigente sulla quale insiste la Società predetta, già oggetto della Variante Parziale n. 4P/2003, con la quale si individuava e perimetrava l'attività svolta. La variazione proposta integra la destinazione d'uso principale da "Attività concernenti il trattamento dei rifiuti" a "Attività del settore secondario" in quanto le attività concernenti il trattamento dei rifiuti sono di fatto comprese nella categoria del settore secondario come sancito dall'articolo 3.4 delle Norme di Attuazione del Comune; eliminando, altresì la nota: "Sono ammessi impianti di deposito, smaltimento, recupero e riciclaggio dei rifiuti ivi compresa la commercializzazione all'ingrosso della materia prima secondaria prodotta nel ciclo industriale stesso" perché già prevista nelle attività del settore secondario; aggiungendo alla nota "per motivi compositivo-architettonici le ulteriori edificazioni all'interno dell'area normativa dovranno preferibilmente allinearsi con quelle esistenti" in modo da garantire che gli eventuali ampliamenti all'interno dell'area siano funzionali all'attività lavorativa esistente e compositivamente razionali con quest'ultima. La modifica si rende necessaria al fine di consentire alla Società gli adeguamenti richiesti in base alle normative vigenti in materia ed il relativo accesso ai finanziamenti per la realizzazione delle opere.

La documentazione di Variante riporta la verifica della compatibilità delle sopraelencate modifiche con le condizioni di rischio idrogeologico, non contiene invece alcuna dichiarazione per quanto attiene la compatibilità delle stesse con il contenuto del Piano di Zonizzazione Acustica;

dato atto che ai sensi del settimo comma dell'articolo 17 della L.R. 56/77 come modificata dalla L.R. n. 3 del 25 marzo 2013, la deliberazione C.C. n. 24 del 30 aprile 2013 di adozione " ... contiene la puntuale elencazione delle condizioni per cui la variante è classificata come parziale ... nonché il rispetto dei parametri di cui al comma 5, lettere c), d), e) e f), riferito al complesso delle varianti parziali precedentemente approvate e a eventuali aumenti di volumetrie o di superfici assentite in deroga ...";

dato atto, altresì, che ai sensi del settimo comma dell'articolo 17 della L.R. 56/77 come modificata dalla L.R. n. 3 del 25 marzo 2013, la deliberazione C.C. n. 24 del 30 aprile 2013 di adozione, pur dando atto che la Variante in oggetto non incrementa la capacità insediativa residenziale in quanto riferita a puntuali modifiche cartografiche e normative, non contiene "... un prospetto numerico dal quale emerge la capacità insediativa residenziale del PRG vigente ...";

dato atto che ai sensi dell'undicesimo comma dell'articolo 17 della L.R. 56/77 come modificata dalla L.R. n. 3 del 25 marzo 2013, la deliberazione C.C. n. 24 del 30 aprile 2013 di adozione della Variante al P.R.G.C. contiene la puntuale elencazione delle condizioni per le quali la stessa è esclusa dal processo di Valutazione Ambientale Strategica;

dichiarato che non emergono incompatibilità con i progetti di competenza della Provincia, né con quelli di altri Enti o soggetti pubblici agli atti dell'Ente;

esaminato il Piano Territoriale di Coordinamento della Provincia "PTC2", approvato con deliberazione del Consiglio Regionale n. 121-29759 del 21 luglio 2011, pubblicata sul B.U.R. n. 32 del 11 agosto 2011 ed in particolare le disposizioni delle Norme di Attuazione immediatamente prevalenti sulla disciplina di livello comunale vigente e vincolanti anche nei confronti degli interventi settoriali e dei privati: articolo 8 "Misure di salvaguardia e loro applicazione"; comma 5 dell'articolo 26 "Settore agroforestale"; commi 1 e 3 dell'articolo 39 "Corridoi riservati ad infrastrutture"; articolo 40 "Area speciale di C.so Marche" e del comma 2 dell'articolo 50 "Difesa del suolo";

tenuto conto che ricade sull'Amministrazione Comunale la responsabilità per il rispetto dei requisiti di variante parziale, così come precisati dal quinto comma dell'articolo 17 della L.R. n. 56/77, così come modificato dalla L.R. 25 marzo 2013, n. 3;

considerato che il termine per il pronunciamento di compatibilità scade in data 28/06/2013;

visto il parere del Servizio Urbanistica in data 03/06/2013;

vista la deliberazione del Consiglio Provinciale prot. n. 294297 del 26/10/2004, con la quale sono state stabilite le modalità per l'espressione dei pareri della Provincia su atti concernenti i Piani regolatori comunali e le loro varianti;

acquisito il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica del Responsabile del Servizio interessato ai sensi dell'articolo 49 comma 1 del Testo Unico delle Leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali, approvato con D. Lgs. 18 agosto 2000 n. 267;

visto l'articolo 134, comma 4 del citato Testo Unico e ritenuta l'urgenza;

**con voti unanimi, espressi in forma palese, la Giunta Provinciale
DELIBERA**

1. di dichiarare, ai sensi del settimo comma dell'articolo 17 della L.R. n. 56/77 così come modificato con L.R. n. 3 del 25 marzo 2013, che il Progetto Preliminare della Variante Parziale n. 19P/2013 al P.R.G.C. del Comune di Rivoli, adottato con deliberazione C.C. n. 24 del 30 aprile 2013, non presenta incompatibilità con il Piano Territoriale di Coordinamento della Provincia "PTC2", approvato con deliberazione del Consiglio Regionale n. 121-29759 del 21 luglio 2011 ai sensi dell'articolo 7 della L.R. n. 56/77 e con i progetti sovracomunali, precisando che la suddetta Variante non si pone in contrasto con le disposizioni delle Norme di Attuazione del "PTC2" immediatamente prevalenti sulla disciplina di livello comunale vigente e vincolanti anche nei confronti degli interventi settoriali e dei privati: articolo 8 "*Misure di salvaguardia e loro applicazione*"; comma 5 dell'articolo 26 "*Settore agroforestale*"; commi 1 e 3 dell'articolo 39 "*Corridoi riservati ad infrastrutture*"; articolo 40 "*Area speciale di C.so Marche*" e del comma 2 dell'articolo 50 "*Difesa del suolo*";
2. di dare atto che, rispetto al suddetto Progetto Preliminare di Variante Parziale n. 19P/2013 al P.R.G.C. sono formulate osservazioni;
3. di trasmettere al Comune di Rivoli la presente deliberazione per i successivi provvedimenti di competenza;
4. di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile con successiva votazione, separata, espressa e favorevole di tutti gli intervenuti.

Letto, confermato e sottoscritto.

In originale firmato.

Il Segretario Generale
f.to B. Buscaino

Il Presidente della Provincia
f.to A. Saitta

